

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 681**

Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

14/04/2024 - 05:46

# Indice

1. DDL S. 681 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 681 ....	4

## **1. DDL S. 681 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 681

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 681

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PATTON** e **SPAGNOLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2023

Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

Onorevoli Senatori. - Come è noto, con l'approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetto « codice rosso », sono stati potenziati nel nostro Paese gli strumenti normativi per il contrasto alla violenza di genere, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reati e l'inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale e per quelli che avvengono nell'ambito delle relazioni domestiche e di genere.

Il presente disegno di legge ha un duplice scopo: quello di integrare e rafforzare il regime di tutele introdotto dal codice rosso, superando i limiti per i quali non si presta la dovuta attenzione e il dovuto coinvolgimento agli autori delle violenze nell'azione di contrasto alla violenza stessa, in ottica di prevenzione e di eradicamento di comportamenti recidivanti, e quello di dare piena attuazione all'articolo 16 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.

Il potenziamento del concetto di prevenzione in questo ambito rappresenta un'urgenza ineludibile, se si considerano i dati ufficiali relativi al fenomeno in questione. In base alla più recente « Indagine sulla sicurezza delle donne » condotta dall'ISTAT, infatti, si tratta di dati drammatici.

Il potenziamento del concetto tradizionale di prevenzione si traduce nel riconoscimento del ruolo dei centri di ascolto e trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche o di genere.

Il meritorio lavoro fin qui svolto, in via sperimentale, dalle associazioni e dagli enti definiti come « centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere » o con definizioni analoghe, va sistematizzato anche normativamente affinché tali centri siano inseriti a pieno titolo nella rete dei servizi per il contrasto alla violenza maschile contro le donne. I centri, che ad oggi sono diffusi in modo ancora disomogeneo sul territorio nazionale, offrono ai maltrattanti un percorso psico-educativo trattamentale, così come è previsto che avvenga dalla Convenzione di Istanbul, che ha riconosciuto come le problematiche relative alla violenza vadano affrontate con un approccio integrato, inglobando quindi coloro che commettono atti di violenza.

Le iniziative sperimentali messe in campo in Italia hanno dato risultati positivi.

Si tratta di progetti che hanno focalizzato l'attenzione sulle vittime di violenza di genere, allargando il raggio d'azione anche alle figure degli uomini autori di violenza (*stalker*, maltrattanti eccetera), avviandoli a un percorso rieducativo trattamentale finalizzato ad apprendere le corrette modalità di gestione delle emozioni, e a comprendere pienamente il disvalore sociale e la gravità anche penale delle condotte devianti. L'efficacia di tali progetti è testimoniata anche dal bassissimo numero di recidive riscontrato da parte dei soggetti sottoposti al percorso rieducativo.

Gli strumenti fin qui volti al supporto e alla protezione delle vittime di violenza sono infatti assolutamente necessari, ma non sufficienti. Il terribile e radicato fenomeno della violenza contro le

donne deve essere affrontato in una prospettiva integrata, con la dovuta attenzione ai soggetti autori di violenza; l'assunzione di responsabilità della violenza e il riconoscimento del suo disvalore costituiscono efficaci misure di protezione della donna e rappresentano tipicamente, in un sistema che è costituzionalmente orientato alla rieducazione del reo, uno strumento fondamentale per la risocializzazione dell'autore di violenza.

Poiché è riconosciuto che gli uomini autori di violenza domestica e di genere tendono a reiterare il comportamento anche nell'ambito delle nuove relazioni, risulta fondamentale il recupero dei maltrattanti quale strumento di prevenzione e contrasto alla violenza.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite (Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne - 1993) e il Consiglio d'Europa (raccomandazione del 2005 « Programmi di intervento con gli autori ») hanno invitato gli Stati ad organizzare interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza ad adottare un comportamento non violento, aiutandoli nel riconoscere la violenza e assumere la conseguente responsabilità.

Anche il Parlamento europeo, con la risoluzione del 5 aprile 2011 in materia di contrasto alla violenza sulle donne, ha ribadito la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli autori di violenza, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi e di aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società, che contribuiscono a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e finanche l'accettazione della stessa. Chi usa violenza contro le donne tende ad atti aggressivi sempre più gravi e a recidivare nell'85 per cento dei casi, se non inserito in percorsi trattamentali.

Peraltro, da diversi anni la stessa Commissione europea ha promosso il progetto *Working With Perpetrators* (WWP) all'interno dei programmi « Daphne », ai quali hanno partecipato diversi Paesi, compresa l'Italia. Il programma WWP, oltre ad avere come scopo l'informazione e lo scambio di buone pratiche messe in atto da coloro che nel loro lavoro quotidiano si misurano sia con gli autori che con le vittime, costituisce un percorso per l'elaborazione di linee guida finalizzate a sviluppare *standard* comuni nei programmi relativi alla protezione delle vittime e le necessarie misure di documentazione e valutazione. Dal citato percorso è nato un *network* di centri rivolti agli autori dei reati (*perpetrators*) presenti in diversi Paesi europei, punto di riferimento per tutte le associazioni e gli enti che progettano un'iniziativa in tal senso.

L'articolo 16 della Convenzione di Istanbul indica infatti esplicitamente la necessità di disporre interventi volti al recupero degli uomini autori di violenza, indirizzati alla risocializzazione e alla prevenzione della recidiva, in particolare nei casi di reati di natura sessuale. La norma evidenzia la necessità di perseguire tali obiettivi offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni verso le vittime, garantendone quindi la sicurezza. In sinergia con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, all'articolo 5 prevede l'elaborazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere che, tra le finalità, indica l'attivazione « di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva » (lettera g) del comma 2).

L'allegato G del citato Piano, rubricato « Linee d'indirizzo per il recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza », evidenzia come il recupero degli uomini autori di violenza sia uno strumento fondamentale nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere. Più nello specifico, la realizzazione dei programmi di intervento volti al trattamento e al recupero degli uomini autori di violenza dev'essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere e svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

Questi ultimi, nelle forme della rete dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, trovano una collocazione sistemica all'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge n. 93 del 2013, laddove viene data attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto. Tale disposizione prende le mosse dall'articolo 23 della Convenzione di Istanbul, che sollecita gli Stati ad adottare le misure legislative necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente

accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare alle donne e ai bambini. Nel nostro Paese quindi i centri antiviolenza e le case-rifugio hanno una precisa collocazione normativa e precise modalità di finanziamento. Normativa e precise modalità di finanziamento che invece ancora mancano per i centri per gli uomini autori di violenza.

Ai fini di una collocazione sistemica, onde evitare una proliferazione di norme a livello regionale, i centri per gli uomini autori di violenza debbono pertanto essere collocati nell'ambito dello stesso articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013, unitamente a quanto disposto per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

In Italia, i centri che accolgono e/o attivano percorsi trattamentali per gli uomini autori di violenza sono al momento circa cinquantanove. Il numero più alto si registra nel nord/centro del Paese, con una forte concentrazione in Lombardia e in Emilia-Romagna, a seguire la Toscana. I centri non risultano quindi in numero sufficiente né omogeneamente diffusi per poter garantire una effettiva tutela delle vittime da un lato e un recupero dell'autore di violenza dall'altro.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede specificamente gli uomini autori di violenza e di genere quale nuova categoria di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal questore di cui al capo I del titolo I del libro I del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il comma 2 del medesimo articolo prevede conseguentemente che il percorso di riabilitazione sia prescritto contestualmente all'ammonimento del questore già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nell'ambito delle misure legislative che hanno introdotto per la prima volta il contrasto allo *stalking*. In caso di mancato adempimento o di esito negativo dell'obbligo di partecipazione a tale percorso, il questore può intervenire attraverso la misura della sorveglianza speciale e, laddove le circostanze specifiche lo rendano utile alla tutela degli interessi della vittima, le altre misure amministrative assimilate.

L'articolo 2, in linea con il precedente, prescrive l'obbligo del medesimo percorso per l'imputato dei reati connessi alla violenza domestica e di genere, destinatario di misure cautelari, per cui agli imputati verrà prescritto il medesimo percorso per la durata di otto mesi.

L'articolo 3 disciplina un obbligo di contribuzione in capo al soggetto destinatario delle misure di prevenzione o delle misure cautelari e, dunque, destinatario anche dell'obbligo di partecipazione al percorso di recupero. Si precisa che, ai fini della determinazione dell'entità del contributo, si tiene conto della situazione personale dei soggetti, e in particolare che siano esonerati dal versamento del contributo coloro che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Ammonimento del questore e obbligo di frequenza di percorsi di recupero per uomini autori di violenza)*

1. Ai soggetti che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, autori di violenza domestica e di genere, si applicano le misure di prevenzione personali applicate dal questore previste dal capo I del titolo I del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il questore dispone, nei confronti del soggetto ammonito per azioni di violenza domestica e di genere, la partecipazione a specifici percorsi di recupero di cui al quinto comma dell'articolo 165 del codice penale per un periodo non inferiore a otto mesi, con l'obbligo di notifica all'ufficio del questore della partecipazione ai medesimi percorsi, in particolare attraverso la notificazione dall'avvio della stessa con la presa in carico del soggetto ammonito, dell'attestazione di partecipazione al percorso con frequenza almeno settimanale, e di ogni eventuale anomalia dovesse riscontrarsi da parte del soggetto



nell'ambito della partecipazione al percorso di recupero. In caso di mancata attestazione di partecipazione a tali percorsi di recupero da parte del soggetto ammonito, o di valutazione negativa all'esito della partecipazione agli stessi percorsi, il questore procede alla proposta, nei confronti del soggetto ammonito, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o, qualora le circostanze lo richiedano e ciò sia conforme alle esigenze di tutela del soggetto per la tutela del quale si è proceduto all'ammonimento, di una delle altre misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ».

Art. 2.

*(Percorso di recupero nelle fasi antecedenti il giudizio)*

1. Dopo l'articolo 282-*quater* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 282-*quinquies* - *(Percorso di recupero nelle fasi antecedenti il giudizio)* - 1. Il giudice, qualora si proceda per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, del codice penale, prescrive all'imputato destinatario dell'applicazione di misure cautelari la partecipazione a specifici percorsi di recupero di cui al quinto comma dell'articolo 165 del codice penale per un periodo non inferiore a otto mesi, con frequenza almeno settimanale. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, o la valutazione negativa nei confronti dell'imputato all'esito del percorso di recupero, configura trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare ai sensi dell'articolo 276 ».

Art. 3.

*(Oneri per la partecipazione ai percorsi di recupero)*

1. La partecipazione ai percorsi di recupero di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e all'articolo 282-*quinquies* del codice di procedura penale, come introdotti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è subordinata al versamento di un contributo da parte dei soggetti ammoniti o destinatari delle misure cautelari di cui ai medesimi articoli.

2. L'entità del contributo di cui al comma 1 è determinata dal decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, che determina anche le modalità attraverso le quali il contributo costituisce fonte ulteriore di finanziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere.

3. Ai fini della determinazione dell'entità del contributo di cui al comma 1 si tiene conto della situazione personale dei soggetti di cui al medesimo comma. Sono ammessi gratuitamente alla partecipazione ai percorsi di recupero, con esenzione dal versamento del contributo medesimo, i soggetti che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ai fini della determinazione delle condizioni di cui al secondo periodo del presente articolo, si tiene conto in ogni caso del solo reddito personale, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 76 del citato testo unico.

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.